

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare decaduto il marchio dell'Unione europea n. 3 313 335 per l'insieme dei servizi;
- in subordine, previo annullamento della decisione impugnata, rinviare la causa alla quinta commissione di ricorso dell'EUIPO;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- mancata presa in considerazione del valore indiziario degli elementi in sede di valutazione delle prove.

---

**Ricorso proposto l'8 febbraio 2023 — W.B. Studio / EUIPO — E.Land Italy (BF BELFE)**

**(Causa T-54/23)**

(2023/C 104/64)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* W.B. Studio Sas di Wivian Bodini & C. (Milano, Italia) (rappresentanti: V. Piccarreta a G. Romanelli, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* E.Land Italy Srl (Milano, Italia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo BF BELFE — Marchio dell'Unione europea n. 139 840

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di decadenza

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 novembre 2022 nel procedimento R 870/2021-1

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione della divisione di annullamento e, di conseguenza, dichiarare la decadenza del marchio controverso;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla prima commissione di ricorso.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 18 del medesimo regolamento;
  - violazione dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.
-